

(Dopo prova e controprova è rigettato.)

Pongo ai voti l'articolo 57 del progetto ministeriale.

(È approvato.)

« Art. 58. Cessa di essere valido un attestato :

« 1° Se non si eseguisce, anche per una volta sola, il pagamento anticipato della tassa annuale, fra 3 mesi dopo il giorno della scadenza ;

« 2° Se, nel caso che la privativa sia stata conferita per 5 anni o meno, la invenzione o la scoperta cui riguarda non fu messa in pratica entro l'anno consecutivo al conferimento di essa, ovvero se per un anno consecutivo ne fu sospeso l'esercizio ;

« 3° Se non fu praticata o se venne sospesa per due anni, nel caso che la durata della privativa sia di più di cinque anni.

« Nell'una e nell'altra ipotesi non avrà luogo l'annullamento, se l'inazione fu effetto di cause indipendenti dalla volontà di colui o di coloro a cui l'attestato appartiene. Fra queste cause non è compresa la mancanza dei mezzi pecuniari. »

Il deputato Gustavo di Cavour fin da ieri presentava a quest'articolo un'aggiunta, la quale consiste nelle seguenti parole :

« Nei casi contemplati dal presente articolo cesserà il diritto del fisco di esigere la tassa annuale stabilita all'articolo 14 della presente legge. »

Il deputato Cavour ha la parola per svolgere la sua aggiunta.

**CAVOUR G.** Non tratterò con un lungo discorso la Camera, giacchè questo emendamento era già stato da me proposto all'articolo 14, e mi fu osservato essere più opportuno in questo articolo.

Io faccio osservare che il signor regio commissario e la Commissione convengono nella sostanza che il loro progetto è identico al mio ; il mio emendamento non è conteso da nessuno, e tutti concordano che non sarebbe giusto di far pagare la tassa a qualcheduno che rinunciasse al privilegio, nè può esservi danno ad inserire nella legge una disposizione che facesse cessare qualunque molestia che un avvocato fiscale un po' troppo tenace potesse arrecare ad un inventore, il quale non volesse trar profitto della sua invenzione e la lasciasse nel dominio pubblico. Non vedo quindi motivo per cui non si possa ammettere la mia aggiunta, la quale ovierebbe a questo inconveniente.

**MICHELINI G. B., relatore.** Comincio col riconoscere coll'onorevole preopinante che la sua aggiunta non reca cambiamento essenziale alla legge, avrebbe però un solo difetto, che è quello di essere inutile ; ma, quanto ad inutilità, questo difetto lo ha in tutta la sua estensione. Ora noi, che accurati e diligenti legislatori siamo, vogliamo forse fare leggi che contengano cose inutili, e peccare così contro i precetti i quali vogliono che il linguaggio legislativo sia breve, conciso, chiaro, ecc. Troppo spesso si dimentica che una legge non è una lettera famigliare.

L'articolo 58 dice : « Cessa di essere valido un attestato nei casi che seguono. » Ora, se cessa di essere valido l'attestato, cessa naturalmente la privativa, e non essendovi più privativa, non si deve più pagare la tassa. Sarebbe quindi inutile di stabilire la stessa cosa in quest'articolo con due serie diverse di parole.

Dopo che l'onorevole deputato Cavour ha presentato il suo emendamento, io mi sono fatto debito di percorrere le legislazioni di altri paesi sopra le privative, che in essi sono detti *brevetti d'invenzione*, e posso assicurare la Camera che

non ho trovato a questo riguardo un articolo che somigli all'emendamento che si vuole introdurre. Ora vorrebbe il deputato G. Cavour fare il torto ai nostri magistrati di crederli meno chiaroveggenti di quello che sono i magistrati degli altri paesi nei quali non si verifica inconveniente di sorta, quantunque non trovosi nelle leggi l'aggiunta che egli propone? Io credo quindi che essa non debba essere dalla Camera approvata.

**CAVOUR G.** Io osservo che in Francia quegli che vuole abbandonare la sua privativa il fisco non glielo permette.

**MICHELINI G. B., relatore.** No, no !

**CAVOUR G.** La mia intenzione era di evitare inutili vessazioni, io mi rimetto del resto al giudizio della Camera.

**PRESIDENTE.** Se non c'è altra osservazione, metterò ai voti l'articolo 58, riservando poi l'aggiunta dopo la votazione dell'articolo medesimo.

(La Camera adotta.)

Rileggo l'aggiunta del deputato Cavour.

« Nei casi contemplati dal presente articolo cesserà il diritto del fisco di esigere la tassa annuale stabilita all'articolo 14 della presente legge. »

La metto ai voti.

(Non è approvata.)

« Art. 59. L'azione perchè venga dichiarato nullo o annullato un attestato qualunque, sarà sperimentata dinanzi ai tribunali di prima cognizione.

« Gli atti saranno comunicati al pubblico Ministero. »

**SCIALOJA, commissario regio.** Proponerei a quest'articolo un mutamento ed un'aggiunta.

Il mutamento sta nel dire « tribunali provinciali » invece di « tribunali di prima cognizione », e ciò perchè è così sancito nel recente Codice di procedura civile. L'aggiunta consisterebbe in un nuovo alinea concepito così :

« La causa sarà istruita e giudicata in via sommaria. »

Mi astengo dall'espore i motivi di quest'aggiunta, che facilmente s'intenderanno dalla Camera, e spero che la Commissione vi sarà consenziente.

**MICHELINI G. B., relatore.** La Commissione ha esaminato prima d'ora l'emendamento che aveva in animo di proporre il commissario regio e lo ha trovato giustissimo.

**PRESIDENTE.** Se non c'è opposizione, l'articolo 59 presentato dal Governo d'accordo colla Commissione sarebbe modificato in questo senso.

**DEMARCHI.** Vorrei fare una semplice questione.

Nel caso che questa legge andasse in vigore prima del mese di aprile, sarebbe ella esecutoria sebbene il Codice di procedura civile non sia ancora in vigore ?

**SCIALOJA, commissario regio.** Diverrà esecutivo il procedimento civile ; ma fin d'oggi la legge è pubblicata, e tutti sanno che essa chiama tribunali provinciali quelli che oggi sono appellati tribunali di prima cognizione.

**PRESIDENTE.** Insiste il deputato Demarchi nella sua osservazione ?

**DEMARCHI.** Non insisto.

**PRESIDENTE.** Allora metto ai voti l'articolo 59 così emendato.

(La Camera approva.)

(Si approvano senza discussione i seguenti :)

« Art. 50. Se già due volte sopra istanza e nell'interesse di private persone fu dichiarato nullo o annullato un attestato qualunque, il pubblico Ministero del luogo o di uno dei luoghi dove praticasi l'invenzione o la scoperta munita di privativa, può direttamente domandare che sia annullato o dichiarato nullo in modo assoluto e perentorio.